

2023


IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: DALLA NOMINA AL CALCOLO DEGLI ONORARI



Tecnici&Professione
Associazione Nazionale "Donne Geometra"

Il consulente tecnico d'ufficio del Tribunale è una figura professionale nominata dal giudice al fine di fornire un parere tecnico su questioni riguardanti materie specifiche oggetto di un procedimento giudiziario.

Ai sensi dell'*articolo 61 del codice di procedura civile*, quando per la risoluzione della controversia sono necessarie cognizioni in materie specifiche che il giudice non conosce e non è tenuto a conoscere e quando i fatti da accertare siano riscontrabili solo attraverso specifiche cognizioni od esperienze tecniche, l'organo giudicante può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Pertanto, il **consulente tecnico d'ufficio è un professionista** che assume il ruolo di ausiliario del giudice. Grazie alle sue specifiche conoscenze in campi del sapere umano diversi da quello giuridico (ad esempio, in ambito tecnico, scientifico o umanistico), il consulente tecnico è in grado di portare nel processo civile una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa.



Il consulente tecnico d'ufficio, solitamente esperto nel settore oggetto del processo, può essere un **geometra**, un **ingegnere**, un **architetto**, un **perito**, un medico, un avvocato o un professionista di altro genere, a seconda della natura del caso.

Tra i compiti principali del consulente tecnico d'ufficio vi sono la valutazione di documenti e prove tecniche, l'analisi di questioni complesse e l'emissione di un parere tecnico che aiuti il giudice a prendere una decisione informata e basata su principi scientifici e tecnici. Il consulente tecnico d'ufficio può anche essere chiamato a svolgere indagini sul campo, raccogliere dati e informazioni necessarie per la sua analisi.

Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio può essere chiamato come testimone esperto nel processo per fornire chiarimenti o risposte ad eventuali domande da parte delle parti coinvolte. La figura del consulente tecnico d'ufficio svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'imparzialità e la correttezza delle decisioni giudiziarie, fornendo una valutazione tecnica oggettiva delle questioni in discussione.

La CTU nel processo civile: la nomina



La relazione del consulente tecnico d'ufficio deve contenere una descrizione dettagliata delle operazioni svolte, dei test effettuati e delle valutazioni tecniche elaborate. Deve motivare le sue conclusioni e rispondere ai quesiti posti dal Giudice, fornendo laddove necessarie delle soluzioni "tecniche" per la soluzione di eventuali criticità presenti e lamentate a seguito di lavori eseguiti nel caso di attività edile.

Con l'ordinanza di **nomina** (che va comunicata alle parti se adottata fuori udienza), il giudice fissa l'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire per il **giuramento ed il conferimento dell'incarico**. C'è chi ritiene che il giuramento non dovrebbe avere carattere essenziale, in considerazione del fatto che potrebbe essere eseguito anche dopo l'espletamento dell'incarico contestualmente al deposito della relazione. Nella prassi però ciò non accade mai e il giuramento viene fatto in apposita udienza contestualmente all'accettazione dell'incarico.

Il **verbale delle operazioni peritali** e la **relazione** del consulente tecnico devono essere depositati presso il tribunale entro il termine stabilito dal giudice. Questo termine può variare a seconda della complessità del caso e può essere prorogato su richiesta motivata del consulente tecnico.

Le parti possono partecipare da soli o con i propri consulenti alle operazioni peritali e possono presentare osservazioni anche scritte e formulare istanze.

In genere anche a norma dell'*art. 195 cpc* al consulente viene demandato di redigere una relazione scritta (cd. CTU o consulenza tecnica d'ufficio).

Una volta depositata la relazione, questa diventa parte integrante del fascicolo processuale e può essere utilizzata dal giudice e dalle parti per valutare le prove tecniche e prendere una decisione sulla questione controversa.

È importante sottolineare che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo per fornire al giudice una valutazione tecnica indipendente sulla questione in discussione e non sostituisce la sua discrezionalità decisionale. Il giudice può fare affidamento sulla relazione del consulente tecnico, ma ha comunque il potere di valutare autonomamente le prove e le argomentazioni presentate dalle parti prima di prendere una decisione finale.

CTU: come comunicare l'inizio delle attività peritali



La comunicazione d'inizio delle operazioni peritali è un aspetto rilevante delle attività del **consulente tecnico di ufficio**; la delicatezza di questo adempimento è connesso alla possibile violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa e quindi – in conseguenza estrema – al **possibile annullamento della consulenza**.

Spetta al consulente indicare la **data di inizio delle operazioni peritale**, salvo che si tratti di accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) nel processo cautelare, dove è il giudice a indicarla (circostanza per la verità ormai desueta).

Il consulente ha **due possibilità per comunicare** l'inizio delle proprie operazioni peritali:

- la prima è rappresentata dalla **comunicazione in sede di udienza di affidamento d'incarico** precisando l'ora, la data ed il luogo nel quale darà inizio alle attività. La trascrizione a processo verbale di udienza costituisce comunicazione rituale a tutti gli effetti, spettando a quel punto ai difensori informare, ad esempio, i consulenti di parte;
- la seconda è quella di dare **comunicazione successivamente all'udienza di conferimento d'incarico**. L'art.90 disp.att. c.p.c. infatti, prevede che il CTU, ove non abbia provveduto in sede di udienza di affidamento dell'incarico, debba comunicare l'ora, la data ed il luogo d'inizio delle operazioni peritali *"...con biglietto a mezzo del cancelliere."*

E' oramai consolidata la prassi presso tutti gli uffici giudiziari di **delegare al CTU** la comunicazione d'inizio alle attività attraverso mezzi idonei, su tutti la **PEC** (Posta Elettronica Certificata); è bene tuttavia precisare che anche altri strumenti potrebbero trovare utilizzazione perché la comunicazione – comunque irrituale – non sortisce alcun effetto sulla validità della consulenza ove, concretamente, sia stato garantito il rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa delle parti (Cass., Sez. lavoro, 5 aprile 2001 n°5093). In tal senso – pur avendo chiaro il paradosso –, potrebbe essere sufficiente una **semplice telefonata** o un messaggio sms quando le parti ed i loro rappresentanti poi partecipino alla sessione d'inizio lavori peritali (Cass., Sez. lavoro, 18 Febbraio 1986 n°978).

Per il consulente è essenziale costituirsi la prova dell'avvenuta comunicazione agli interessati (e quindi da parte degli stessi del **ricevimento dell'informazione**) da esibire nel momento in cui fosse eccepita l'irritualità della comunicazione.

L'avviso deve essere comunicato ai difensori delle parti costituite ed ai consulenti tecnici di parte qualora nominati mentre **non deve essere inviato alla parte contumace** (Cass. Sez.II, 17 gennaio 1970 n°98) sempre che questo non risulti necessario per l'espletamento delle attività peritali. La norma prevede che l'**obbligo della comunicazione ricorra solo per l'inizio delle operazioni**, incombendo direttamente sulla parte la responsabilità di rendersi diligente nel seguire il proseguimento le attività peritali (Cass.Sez. II, 22 aprile 1980, n.2594).

Ciò presenta tuttavia alcune eccezioni, ad esempio quando il CTU non abbia indicato la **data ed il luogo di ripresa delle operazioni** alla conclusione del primo incontro, dove allo stesso primo incontro non sia intervenuto nessuno o ancora quando le operazioni siano riprese a seguito di una sospensione ovvero laddove il consulente riapra le operazioni peritali dando continuazione alle attività.

Termini per il deposito della CTU e per le osservazioni



La relazione viene trasmessa dal consulente alle parti entro i termini indicati dal giudice nell'ordinanza resa all'udienza di giuramento del CTU. A quel punto, le parti possono trasmettere al consulente le proprie osservazioni (anche per queste il giudice avrà già fissato con la medesima ordinanza appositi termini).

Una volta ricevute le osservazioni il consulente tecnico d'ufficio dovrà depositare (nell'ultimo termine assegnato dal giudice) la relazione definitiva con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

A qual punto è anche possibile che il giudice ai sensi dell'*art. 196* disponga la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente per gravi motivi.

Nella consulenza tecnica d'ufficio per il settore edile, il consulente incaricato di solito consegna la relazione ed i tecnici di parte attraverso gli avvocati producono osservazioni e/o richiesta di chiarimenti. Sarà il Giudice a disporre eventuali istanze di chiarimento al tecnico incaricato, laddove riscontri che le stesse siano fondamentali per la definizione della controversia.

Il principio del *judex peritus peritorum*

Nel nostro ordinamento vige il **principio "*judex peritus peritorum*"**: il giudice di merito può disattendere le argomentazioni tecniche contenute nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, sostituendo ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche.

Ma il giudice non può sottrarsi all'obbligo di motivare le ragioni che lo inducono a discostarsi dalle valutazioni formulate dall'ausiliario.

La consulenza tecnica e la garanzia del principio del contraddittorio

La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata come strumento per ottenere prove o informazioni aggiuntive, ma serve solo per valutare dati già acquisiti. Inoltre, il **principio del contraddittorio** è garantito, poiché le parti hanno il diritto di partecipare alle operazioni peritali e di nominare propri consulenti tecnici.

È importante sottolineare che la consulenza tecnica d'ufficio non esonera le parti dall'onere di fornire la prova, ma fornisce solo un **supporto tecnico-scientifico** per valutare i dati già presentati dalle parti stesse. Le parti e i loro consulenti tecnici possono partecipare fisicamente alle operazioni, fare richieste, presentare contestazioni ed osservazioni, che il consulente tecnico e il giudice dovranno tenere in considerazione nella decisione finale.

L'attività del C.T.U. è disciplinata dall'**art. 62 c.p.c.**, il quale spiega che il consulente "... **compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss.**" e ora degli artt. 424 e 463. L'attività del C.T.U. sfocia nella redazione della relazione finale scritta e nel suo deposito in cancelleria nel termine accordatogli dal giudice, seguendo l'**iter** tracciato dall'**art. 195 c.p.c.**,

L'art. 61 c.p.c. prevede anche che il giudice possa nominare più consulenti, ma, in tale ipotesi, il giudice deve osservare la disposizione dell'art. 191, comma 2, c.p.c., la quale prevede che "*Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.*".

Quindi, nel caso di nomina di più consulenti, il giudice, nel provvedimento di nomina, deve anche indicare espressamente quali siano le ragioni di grave necessità ovvero quale sia la disposizione di legge che espressamente preveda la possibilità, nel caso in specie, della nomina di più consulenti.

L'assenza nei provvedimenti di nomina dell'indicazione della ragione di grave necessità o della disposizione di legge che lo preveda espressamente costituisce, quindi, in base alle sopra citate disposizioni di legge, grave vizio di motivazione del detto provvedimento di nomina (*si rammenti sempre il disposto dell'art. 111, comma 6, Cost., il quale afferma che "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati."*).

In conclusione, la consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento di valutazione che si colloca tra i mezzi di prova solo in senso lato e ha come obiettivo principale il fornire un'analisi tecnico-scientifica dei dati già acquisiti, garantendo al contempo il principio del contraddittorio tra le parti coinvolte nel processo.

CTU, in quale caso incorre la responsabilità penale?



La responsabilità del consulente tecnico è inquadrata dagli articoli 64 c.p.c., 314 e segg., 328, 366, 373 e segg. c.p. I reati in cui può incorrere il consulente nell'adempimento del proprio incarico sono inquadrati nei **reati contro l'attività giudiziaria** (Libro secondo, Titolo III, Capo I del Codice penale).

Anzitutto occorre rilevare che il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 357 c.p., **riveste la qualifica di "pubblico ufficiale"** con le fattispecie di reato di peculato, concussione, corruzione nelle diverse fattispecie e abuso d'ufficio. Occorre analizzare tutto in dettaglio data l'importanza dell'argomento, e dato che in alcuni casi "criminosi" è prevista l'**interdizione dall'esercizio della professione**. Per quanto più connesso all'incarico possono concretizzarsi diverse **fattispecie criminose** che prevedono, come preannunciato, l'interdizione dall'esercizio della professione.

Di seguito alcune responsabilità inerenti all'attività di CTU.

1) Rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.).

La norma presenta **due titoli autonomi di reato**. Il primo si realizza con l'ottenimento, con **mezzi fraudolenti**, da parte dei soggetti indicati nel primo comma (perito, interprete e custode di cose sottoposte a sequestro, nominati dall'Autorità giudiziaria), dell'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare l'ufficio; il secondo si realizza **con il rifiuto**, da parte dei predetti soggetti, **di dare le proprie generalità** ovvero di prestare il giuramento richiesto ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

I casi possono essere il CTU che non si presenta all'udienza per assumere l'incarico oppure che fornisce false giustificazioni per essere sostituito. La pena prevede la **reclusione fino a sei mesi** oppure multa da 30 a 516 euro.

2) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)

La norma prevede **due titoli distinti di reato**: l'uno connesso al rifiuto dell'atto che per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità debba essere compiuto senza ritardo e che prevede la **reclusione da sei mesi a due anni**. Il secondo, riguarda l'omissione del compimento degli atti d'ufficio entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse ovvero non rispondendo sui motivi del ritardo incorre nella **reclusione fino a un anno** o con la multa fino a 1.032 euro. È il caso il CTU che si rifiuta di adempiere all'incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo.

3) Falsa perizia o interpretazione (Art.373 c.p.)

Con questa figura di reato, come con la falsa testimonianza, il legislatore vuole impedire che l'attività dell'organo giudiziario possa essere fuorviata per mezzo di dichiarazioni contrarie al vero o di altre condotte di falso. Pertanto, il **reato di falsa perizia**, ex art. 373 c.p., è ipotizzabile nei confronti di un consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso di un procedimento civile (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 5/2/2007, n. 14101) così come nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (cfr. Cass. pen., Sez. V, 10/1/2003, n. 10651).


Il caso può essere il CTU che fornisce un **parere falso o afferma l'esistenza di fatti non veri**, cosiddetto reato di evento; occorre la consapevolezza del falso da parte del CTU. La pena prevista è la **reclusione da due a sei anni**.

4) Frode Processuale (art.374 c.p.)

Il reato riguarda l'azione fraudolenta messa in atto in questo caso dal CTU tesa a **mutare artificialmente lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone oggetto d'indagine**. Giova osservare come la norma si articoli in due distinti titoli di reato l'uno rivolto, all'ambito civile – amministrativo e l'altro a quello penale. È il caso del CTU che modifica artificialmente lo stato dei luoghi o delle cose su cui si deve svolgere la consulenza. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Vi sono poi le responsabilità penali dell'art.64 c.p.c. (**Colpa grave**) attraverso le quali il consulente può essere punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro, l'interdizione dall'esercizio della libera professione oltre al **risarcimento dei danni causati alle parti**. Sono i casi del CTU che compia operazioni viziate da irregolarità con consulenza poi annullata, una **relazione palesemente incompleta** che impone la rinnovazione ovvero viziate da grossolani errori materiali che viene a costituire il presupposto della decisione del magistrato o ancora che smarrisce documenti originali contenuti nei fascicoli di parte non più riproducibili.

Incarichi a rotazione



Nella nomina del C.T.U. il giudice incontra anche altri limiti normativi.

Uno tra questi è costituito dalla disposizione dell'art. 23 disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che *"Il presidente del tribunale vigila affinché gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti*

possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio".

In proposito, la *Suprema Corte a sezioni unite (Cass., S.U., 18 maggio 2016, n. 10157)* ha chiarito che **il criterio dell'equa distribuzione degli incarichi è riferibile ai singoli magistrati**, mentre **l'indicazione della misura massima del 10 per cento costituisce un criterio cui deve attenersi il Presidente del Tribunale**, avendo riguardo al numero degli incarichi complessivi conferiti da tutti i magistrati dell'ufficio ad un singolo consulente.

Ricusazione del CTU



La ricusazione del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) è un istituto giuridico previsto dall'ordinamento italiano. Essa consiste nella richiesta di rimozione del CTU che è stato nominato dal giudice per svolgere una perizia tecnica nell'ambito di un procedimento giudiziario.

La ricusazione può essere richiesta da una delle parti coinvolte nel processo quando sorgono delle ragioni che mettono in dubbio l'imparzialità, l'indipendenza o l'obiettività del CTU. Tali ragioni possono derivare dal fatto che il CTU ha un interesse personale nella causa o abbia avuto rapporti di collaborazione, dipendenza o parentela con una delle parti.

La richiesta di ricusazione deve essere presentata al giudice competente, il quale valuterà se accogliere o respingere la richiesta. Il giudice sarà tenuto a motivare la sua decisione tenendo conto delle ragioni addotte e delle prove presentate dalle parti. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, il CTU sarà rimosso e sostituito da un altro perito.

La ricusazione del CTU è un mezzo per garantire l'imparzialità e l'equità del processo, assicurando che le perizie tecniche siano svolte da esperti indipendenti e non influenzati da interessi personali o conflittuali.

L'**art. 192, comma 2, c.p.c.**, che prevede la ricusazione del C.T.U., non specifica quali siano le ipotesi in cui è possibile proporre istanza di ricusazione del C.T.U. nominato, ma l'**art. 63, comma 2, c.p.c.** rinvia in proposito alle disposizioni dell'art. 51 c.p.c., in cui sono indicati i casi in cui è possibile procedere alla ricusazione del giudice.

Con riferimento alle previsioni normative contenute in quest'ultimo articolo del codice di rito, è stato in particolare affermato in giurisprudenza che non deve sussistere soltanto la terzietà dei giudici (e, per espresso richiamo della norma, anche del C.T.U.) rispetto agli interessi oggetto di causa, ma che i giudici (e il C.T.U.) **devono anche apparire terzi** rispetto a tali interessi (v. sentenza C.T.P. Reggio Emilia, 23 settembre 2014, n. 288/3/14, la quale pone in rilievo, nella fattispecie, anche la possibile violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo).

Deve, pertanto, ritenersi che davanti ad una nomina in ordine alla quale venga presentata un'istanza di ricusazione per difetto dell'apparente terzietà, laddove il giudice non accolga l'istanza, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle relative norme procedurali, così come, peraltro, più volte suggerito dalla stessa Corte Costituzionale (v. sent. n. 456/1989, 356/1996, 350/1997, 91/2004, 208/2009), possa formularsi **questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 c.p.c.**, applicabile alla ricusazione del C.T.U. per il rinvio fatto dall'art. 63, comma 2, c.p.c., ***nella parte in cui non prevede, accanto alla possibilità di astensione individuale del giudice per motivi personali, un rimedio che consenta di ovviare al difetto di apparenza di terzietà del giudice (o del CTU) ovvero all'adozione di decisioni da parte di un giudice (o del CTU) che non appaia indipendente rispetto agli interessi in causa, perché in tali ipotesi si verserebbe in una condizione di violazione delle regole del giusto processo*** (in proposito si vedano anche l'art. 111 della Costituzione e l'art. 6 della Convenzione Europea per la i Diritti dell'Uomo).

Sulla questione della ricusazione si propone un'ulteriore faccenda.

L'art. 63, comma 2, c.p.c. dispone che "**Il consulente può essere ricusato per i motivi indicati nell'art. 51.**", che, poi, come si è visto, sono gli stessi applicabili alla ricusazione del giudice prevista dall'art. 62 c.p.c.

L'elencazione dei casi (v. art. 51, comma 1, nn.ri 1), 2), 3), 4) e 5)) in cui il giudice (e, per il richiamo fatto, il C.T.U.) deve astenersi e, in mancanza, le parti possono proporre ricorso per la sua ricusazione richiamano circostanze che non sempre sono tempestivamente acquisibili dalle parti, le quali hanno, invece, un esiguo termine - perentorio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., il quale dispone che "**Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.**"

Orbene, e se le parti vengono a conoscenza di una o più circostanze richiamate dal già menzionato art. 51 c.p.c., successivamente alla scadenza del termine perentorio stabilito dall'art. 52, ultimo comma, c.p.c., quale tutela hanno per sottrarsi ad un giudice o a un C.T.U., cui difetti la terzietà?

Si potrebbe ipotizzare la proposizione di un ricorso al giudice affinché disponga la rinnovazione delle indagini con sostituzione del consulente in virtù di quanto previsto dell'**art. 196 c.p.c.**

Però, mentre il tempestivo ricorso per la ricusazione del C.T.U. tutela un diritto delle parti, la sostituzione del consulente ai sensi dell'art. 196 c.p.c. costituisce soltanto una facoltà del giudice.

La liquidazione del CTU e riduzione dell'onorario



La liquidazione del Giudice per i Consulenti Tecnici d'Ufficio si riferisce al processo di calcolo e pagamento delle spese sostenute da un consulente tecnico d'ufficio durante la sua partecipazione a un procedimento giudiziario.

Le spese sostenute dal consulente tecnico d'ufficio possono includere costi per il suo tempo, la sua esperienza e le sue competenze, nonché per il materiale e le risorse utilizzate durante l'analisi del caso. Queste spese vengono liquidate, cioè, calcolate e rimborsate, secondo le tariffe stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

La liquidazione delle spese del consulente tecnico d'ufficio avviene solitamente alla fine del procedimento, quando il giudice emette una sentenza o un provvedimento definitivo. Il consulente tecnico d'ufficio presenta quindi una richiesta di liquidazione, indicando le spese sostenute e le tariffe applicate.

Il giudice esamina la richiesta e determina l'ammontare delle spese da liquidare, tenendo conto delle tariffe previste dalla legge e dalla prassi giudiziaria. Una volta che l'importo è stato determinato, il giudice emette un ordine di liquidazione, che viene poi trasmesso all'ufficio competente per il pagamento.

Il pagamento delle spese liquidate può essere effettuato direttamente dallo Stato o da una delle parti coinvolte nel procedimento, a seconda delle disposizioni normative e delle decisioni prese dal giudice. In alcuni casi, le spese possono essere divise tra le parti o possono essere completamente a carico di una delle parti se questa è stata ritenuta responsabile delle spese del procedimento.

In tema di **liquidazione dei compensi** e delle **spese** ai consulenti tecnici d'ufficio, gli art. 49 e 56 d.P.R. n. 115 del 2002, che ha abrogato l'art. 7 l. n. 319 del 1980, hanno mantenuto la distinzione tra le spese sostenute dal consulente tecnico per l'adempimento

dell'incarico, il cui **rimborso** è subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e le spese per le attività strumentali, svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli **onorari dei consulenti tecnici**, anche in virtù della natura di *munus publicum* che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente.

Cassazione civile sez. II, 21/02/2017, n.4424

In tema di **liquidazione** del compenso al consulente tecnico d'ufficio, **in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice**, è legittima, ove non sia possibile la individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la **riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art. 52, ultima parte, d.P.R. n. 115 del 2002**, dovendosi ritenere che l'esclusione del compenso per il periodo successivo alla scadenza del termine, prevista dalla suddetta norma, osti al **riconoscimento di vacanze** computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell'incarico ma all'acquisizione della relazione.

La riduzione di un terzo, quindi, opera solo nella ipotesi di onorario determinato secondo tariffa, mentre sia nel caso di quantificazione a tempo che in ipotesi di calcolo a vacanza può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza, laddove il consulente tecnico abbia depositato la propria relazione peritale senza rispettare il termine stabilito dal giudice, così come stabilito dalla ***Cassazione civile sez. II, 12/02/2020, n.3464***

La **determinazione dei compensi** del CTU, costituendo esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa,

non richiede motivazione specifica. Al giudice è consentito, ai sensi dell'art. 52 d.P.R. n. 115/2002, l'aumento degli onorari del consulente fino al doppio dell'importo massimo, quando costui abbia attuato **prestazioni eccezionali**; prestazioni, cioè, che, pur non presentando aspetti di unicità o di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Tale riconoscimento impone tuttavia congrua e specifica motivazione, come stabilito con la sentenza della **Cassazione civile sez. II, 18/11/2019, n.29876**.

Ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacanze devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non a quello presumibile ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio. **Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, n.7636**.

Riguardo al **rimborso delle attività svolte dai prestatori d'opera** di cui il consulente tecnico d'ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi va effettuato applicando le medesime tabelle con cui si determina la misura degli onorari del consulente medesimo, attesa la natura di "*munus publicum*" che caratterizza l'incarico assegnato a quest'ultimo, del quale il professionista ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul suo rapporto con il consulente. **Cassazione civile sez. II, 21/09/2017, n.21963**

In tema di **consulenza tecnica d'ufficio** in campo edilizio e quindi di determinazione del compenso professionale, il valore della controversia costituisce la base legale di calcolo e non si identifica nel valore economico accertato nella CTU bensì in quello esaminato e valutato dal CTU: così, il compenso è determinabile dalle valutazioni complessivamente considerate dal CTU medesimo. È, quindi, legittimo, e va pertanto confermato, secondo la **Cassazione civile sez. II, 26/08/2015, n.17140**, il provvedimento del Presidente del Tribunale con cui, accertato il valore della controversia come derivante dalla sommatoria della stima del perito d'ufficio e di quella del perito di parte, venga respinta l'**opposizione al decreto di liquidazione**, nel massimo ed a percentuale, degli onorari dovuti al CTU.

Il provvedimento di estinzione adottato nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione degli onorari in favore del consulente tecnico d'ufficio non è appellabile ma ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., perché esso definisce il procedimento in rito, e come tale sottostà al medesimo regime di impugnazione del provvedimento che definisce il procedimento nel merito, come stabilito dalla **Cassazione civile sez. III, 02/04/2014, n.7699**.

La compensazione delle spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio: i chiarimenti della Corte di Cassazione



Le spese di CTU **rientrano tra i costi processuali** suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché **possono essere compensate anche quando l'incombente sia stato funzionale all'esame della pretesa presentata da uno solo di loro**. In tal senso si è pronunciata la **Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16074 del 7 giugno 2023** (allegata al presente opuscolo).

Il caso: Nell'ambito di una azione revocatoria promossa dal Fallimento di una società per far dichiarare l'inefficacia di alcuni atti di compravendita che la società fallita aveva stipulato con Tizio, la Corte d'appello, adita in via principale da Tizio e in via incidentale dal Fallimento, disponeva ctu: all'esito, con sentenza definitiva, rigettava sia l'appello principale che l'appello incidentale.

Il Fallimento propone ricorso per la cassazione, della sentenza definitiva, mentre Tizio propone ricorso incidentale, con il quale Tizio denuncia, per quel che in questa sede interessa, la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la corte territoriale infatti malgrado la C.T.U. da essa disposta fosse stata funzionale soltanto al vaglio dell'appello presentato dalla procedura fallimentare, ha disposto, pur rigettando il gravame avversario, che le spese fossero sostenute in solido da entrambe le parti. Per la Cassazione la censura non è fondata; sul punto osserva che:

- a) la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
- b) le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso;
- c) a fortiori e per le medesime ragioni, le spese del consulente tecnico ben possono essere poste a carico di ambedue le parti in solido nell'ambito di un giudizio risolto con il rigetto delle domande presentate dall'uno e dall'altro dei contendenti, quand'anche l'incombente sia stato funzionale all'esame della pretesa presentata da uno solo di loro.

Come determinare il compenso CTU? Un esempio pratico

Per calcolare l'istanza di liquidazione per la richiesta di liquidazione dei compensi CTU, si seguono i seguenti passaggi:

1. Determinare la tipologia di incarico comune: ad esempio, un incarico di consulenza tecnica d'ufficio (CTU).
2. Consultare il Decreto Ministeriale del 30 maggio 2002 per verificare gli onorari tabellari applicabili. Il decreto prevede sia onorari fissi che variabili.
3. Se gli onorari tabellari sono fissi, applicare il valore predeterminato corrispondente (minimo, medio o massimo) all'incarico specifico.
4. Se gli onorari tabellari sono variabili, consultare le tabelle ministeriali per determinare gli scaglioni di valore della perizia. Applicare le percentuali corrispondenti ad ogni scaglione per ottenere l'importo dell'onorario.
5. Calcolare l'importo complessivo dell'onorario sulla base dei valori ottenuti nei punti precedenti.

6. Presentare l'istanza di liquidazione al giudice, includendo tutti i calcoli e i riferimenti normativi utilizzati per determinare l'importo dell'onorario.

È importante tenere presente che la valutazione e la determinazione finale dell'importo dell'onorario spetta sempre al giudice; quindi, gli importi calcolati rappresentano solo un punto di partenza e potrebbero variare in base alle specifiche circostanze del caso.

Un esempio¹

Il quesito del giudice chiedeva al consulente tecnico d'ufficio di esprimersi in merito alla **conformità di una copertura** o, meglio, se le opere realizzate dall'impresa appaltatrice fossero eseguite in conformità alle leggi vigenti e rispondenti alla regola dell'arte anche alla luce delle infiltrazioni di acqua piovana che il CTU doveva accertare, quantificando gli oneri per l'eventuale ripristino ed eliminazione del vizio.

Il mandato del giudice prevedeva di esperire il **tentativo di conciliazione tra le parti** e autorizzava il CTU all'utilizzo del mezzo proprio.

Il quesito posto dal GD prevedeva che il calcolo dell'onorario dovesse essere seguito in applicazione degli articoli di seguito descritti, con applicazione ove necessario degli scaglioni sul **valore stimato pari a € 46.500,00**.

Le operazioni peritali sono iniziate in data 4 febbraio 2019 e sono terminate in data 10 giugno 2019 e sono stati effettuati **n. 2 sopralluoghi** che hanno previsto **l'utilizzo di mezzo proprio per complessivi 90 km**. Di seguito si riporta il calcolo dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio.

Trattandosi di danni su fabbricati e impianti, generalmente il quesito del giudice si articola in più sotto-quesiti riconducibili a diverse voci di tariffa quali:

¹ tratto dal volume *Manuale del CTU, dell'esperto stimatore e del perito* di **Giovanna Benvenuti** e **Lorenzo Maria Maccioni**, edito da *Maggioli Editore*.

1 – **rilievi di terreni e fabbricati.** Il CTU dovrà richiedere al giudice la liquidazione degli onorari in applicazione dell'*art. 12 comma 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002*, secondo le quali:

- onorario minimo > € 145,12
- onorario medio > € 557,77
- onorario massimo > € 970,42

2 – **accertamento delle condizioni di opere e manufatti, individuazione delle cause dei danni, individuazione degli interventi di rimedio, stima dei danni:** il CTU dovrà richiedere al giudice la liquidazione degli onorari in applicazione dell'*art. 11 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002* sul valore della controversia che generalmente è dichiarato nell'atto introduttivo della causa. Nei casi in cui non sia indicato nell'atto introduttivo, si ritiene che il valore della controversia possa essere edotto in base a elementi in qualche modo evincibili dall'atto introduttivo del giudizio. Valore stimato: € 46.500,00.

Scaglioni				Onorario calcolato		
Fino a	Minimo	Medio	Massimo	Minimo	Medio	Massimo
€ 5.164,57	6,5686%	9,86085%	13,153%	€ 339,24	€ 509,27	€ 679,30
€ 10.329,14	4,6896%	7,04235%	9,3951%	€ 242,20	€ 363,71	€ 485,22
€ 25.822,84	3,7580%	5,637%	7,5160%	€ 582,25	€ 873,38	€ 1.164,51
€ 51.645,69	2,8106%	4,2238%	5,6370%	€ 581,15	€ 873,36	€ 1.165,57
€ 103.291,38	1,8790%	2,8185%	3,7580%	€ 0	€ 0	€ 0
€ 258.228,45	0,9316%	1,4053%	1,8790%	€ 0	€ 0	€ 0
€ 516.456,90	0,2353%	0,3529%	0,4705%	€ 0	€ 0	€ 0
oltre	0%	0%	0%	€ 0	€ 0	€ 0

Totale	Onorario minimo	Onorario medio	Onorario massimo
	€ 1.744,84	€ 2.619,72	€ 3.494,60

3 – **accertamento della rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto, di contratto, di capitolato, accertamento di rispondenza a norme.** Il consulente tecnico d'ufficio dovrà

richiedere al giudice la liquidazione degli onorari in applicazione dell'art. 12 comma 1 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, secondo le quali:

- onorario minimo > € 145,12
- onorario medio > € 557,77
- onorario massimo > € 970,42

4 – tentativi di conciliazione, replica alle osservazioni delle parti, individuazione delle responsabilità: il consulente tecnico d'ufficio dovrà richiedere al giudice la liquidazione degli onorari in applicazione dell'art. 1 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002.

- Giorni lavorativi massimi >> 105 (Data inizio perizia 4 febbraio 2019 – Data fine perizia 10 giugno 2019)
- Vacanze massime applicabili >> 420
- Vacanze documentabili dal CTU per cui chiede la liquidazione >> 80

Calcolo delle vacanze	
Prima vacanza	€ 14,68
Vacazioni successive (79 x € 8,15)	€ 643,85
Totale	€ 658,53

- Spese di viaggio: indennità di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente della Compagnia Agip (circ. n. 75 del 3 dicembre 1991 del Ministero del tesoro):
 - spostamenti per complessivi km 90;
 - prezzo di un litro di benzina super della Compagnia Agip € 1,45Spesa di viaggio = 90 km · (€ 1,45/5) = € 26,10

Calcolato l'onorario come sopra indicato, il CTU dovrà sottoporlo tramite istanza al giudice **formulando richiesta di liquidazione** così come sotto:

Il sottoscritto ing. XXX in relazione all'incarico di consulente tecnico d'ufficio ricevuto nella procedura RG XXXX/2019, nello svolgimento del proprio incarico ha provveduto a depositare in data 10 giugno 2019 perizia tecnica contenente le risposte ai quesiti posti dal GD con verbale di udienza del XXXX

CHIEDE

che venga liquidato per lo svolgimento delle attività peritali in qualità di consulente tecnico d'ufficio il compenso calcolato ai sensi del d.m. 30 maggio 2002 pari a € 4.393,79 oltre spese pari a € 26,10 calcolato come da tabelle allegate alla presente istanza di liquidazione. A totale onorario andrà aggiunto eventuale c.p.a. 4% e IVA.

Luogo, data

Conclusione

La consulenza tecnica del Tribunale richiede una preparazione specifica nel campo di competenza in cui si viene chiamati a operare. È fondamentale avere quindi, una conoscenza approfondita delle normative e delle tecniche di valutazione inerenti alla materia oggetto della consulenza. Inoltre, è fondamentale possedere competenze metodologiche e di analisi per poter raccogliere e interpretare correttamente le informazioni disponibili, al fine di redigere una relazione obiettiva e accurata e svolgere attività di aggiornamento professionale costante.

È indispensabile che **il consulente tecnico del tribunale mantenga sempre un approccio imparziale**, basato su fatti e conoscenze scientifiche, evitando di esprimere opinioni personali o di farsi coinvolgere in questioni emotive o di parte. La redazione della relazione tecnica è un momento cruciale dell'attività del consulente tecnico del tribunale, in quanto rappresenta il documento ufficiale che viene presentato al giudice; la relazione deve essere chiara, accurata e completa, esponendo in modo dettagliato le valutazioni e le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico.

Inoltre, è sostanziale rispettare i tempi e le modalità richieste dal tribunale, evitando ritardi o omissioni che potrebbero compromettere la validità della consulenza.

Infine, è importante tenere presente che l'attività del consulente tecnico del tribunale può comportare delle responsabilità sia penali che civili. Pertanto, è necessario agire sempre nel rispetto delle regole e delle norme deontologiche della professione, evitando qualsiasi forma di negligenza, imprecisione o comportamento scorretto.

ESTRATTO DELLA SENTENZA -

Cassazione n. 16074 del 7 giugno 2023

Le spese di CTU rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche quando l'incombente sia stato funzionale all'esame della pretesa presentata da uno solo di loro.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16074 del 7 giugno 2023.

Il caso: Nell'ambito di una azione revocatoria promossa dal Fallimento della società Delta per far dichiarare l'inefficacia di alcuni atti di compravendita che la società fallita aveva stipulato con Tizio, la Corte d'appello, adita in via principale da Tizio e in via incidentale dal Fallimento, disponeva ctu: all'esito, con sentenza definitiva, rigettava sia l'appello principale che l'appello incidentale.

Il Fallimento propone ricorso per la cassazione, della sentenza definitiva, mentre Tizio propone ricorso incidentale, con il quale Tizio denuncia, per quel che in questa sede interessa, la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; la corte territoriale infatti malgrado la C.T.U. da essa disposta fosse stata funzionale soltanto al vaglio dell'appello presentato dalla procedura fallimentare, ha disposto, pur rigettando il gravame avversario, che le spese fossero sostenute in solido da entrambe le parti.

Per la Cassazione la censura non è fondata; sul punto osserva che:

- a) la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
- b) le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso;
- c) a fortiori e per le medesime ragioni, le spese del consulente tecnico ben possono essere poste a carico di ambedue le parti in solido nell'ambito di un giudizio risoltosi con il rigetto delle domande presentate dall'uno e dall'altro dei contendenti, quand'anche l'incombente sia stato funzionale all'esame della pretesa presentata da uno solo di loro.